



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

GRUPPO GIUDICI GARE

Prot. 7451 LV/mcs

Roma, 19 Maggio 2011

Ai Giudici degli Albi Operativi

Ai Fiduciari Regionali

Ai Fiduciari Provinciali

e p.c. Al Segretario Federale
Renato Montabone

Al Consigliere Federale
Giuseppe Scorzoso

LORO SEDI

OGGETTO: Provvedimenti disciplinari

Si richiama l'attenzione di tutti i giudici affinché, nel momento in cui svolgono le loro funzioni di ARBITRO o CAPOSERVIZIO, vigilino con attenzione sul corretto comportamento degli atleti, tecnici e dirigenti, durante lo svolgimento delle gare.

Non possono essere tollerati comportamenti scorretti e/o offensivi di qualsiasi natura, verso i quali deve essere applicata, nel corso della gara, la Reg. 125.5 del RTI:
“L'Arbitro ha la facoltà di ammonire o di escludere dalla gara qualsiasi concorrente responsabile di condotta scorretta”.

Le ammonizioni devono essere segnalate mostrando un cartellino giallo e le esclusioni mostrando un cartellino rosso.

Per atteggiamenti di minore gravità (allontanamento dalla pedana, prove di lancio fuori pedana, ecc.) gli atleti saranno richiamati verbalmente e, solo in caso di reiterazione, saranno sanzionati nel modo previsto dalla regola suddetta.

Interventi disciplinari devono essere previsti anche nei confronti di qualsiasi altro tesserato (dirigenti, tecnici, ecc.), ben identificato, che si renda responsabile di gravi atteggiamenti.

Qualsiasi provvedimento disciplinare o segnalazione deve essere registrata sul foglio gara o comunque riferita per scritto e portata immediatamente a conoscenza del Direttore di Riunione (per la verifica delle ammonizioni ai fini delle successive gare) e del Delegato Tecnico e/o Giudice d'Appello per la registrazione sui rispettivi referti.

In presenza di tali segnalazioni il modello 20 o GA dovrà essere inoltrato entro 24 ore dal termine della manifestazione.

Gli Arbitri utilizzeranno tale facoltà con ponderata responsabilità, senza abusarne.

Cordiali saluti.

IL FIDUCIARIO NAZIONALE
Lamberto Vacchi